

Regolamento per le vicende associative dei Lavoratori Autonomi e dei Lavoratori Parasubordinati

(Ultimo aggiornamento: 1° ottobre 2018)

Art. 1 Adesione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere c) e d), dello Statuto possono aderire al Fondo:
 - i lavoratori autonomi rappresentati dai Soggetti sottoscrittori degli Accordi di cui all'articolo 1 dello Statuto o che abbiano successivamente sottoscritto accordi integrativi degli stessi; la Nota informativa riporta l'indicazione delle categorie di lavoratori potenziali aderenti,
 - i lavoratori parasubordinati, intesi come prestatori di collaborazioni coordinate e continuative rese ai sensi del D.Lgs. 81/2015 o comunque rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 409 del codice di procedura civile, che svolgono attività nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. L'elaborazione e la stampa del modulo di adesione dei soggetti di cui all'articolo 1 possono essere effettuate presso le sedi del Fondo oppure di Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A., oppure presso le sedi dei soggetti eventualmente convenzionati (quali Organizzazioni Sindacali, Patronati, Associazioni dei Consumatori, ecc.).
3. Il soggetto è tenuto alla firma di due esemplari del modulo di adesione. La mancanza di almeno una delle sottoscrizioni non consente l'adesione al Fondo. Una resta all'aderente, la seconda viene da questo rilasciata al Fondo.
4. Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dal presente regolamento, per i lavoratori autonomi e i lavoratori parasubordinati sono valide le previsioni statutarie e del regolamento attuativo dello Statuto in quanto applicabili.

Art. 2 Versamento contribuzione

1. L'aderente effettua il versamento tramite bonifico bancario (vedasi facsimile predisposto dal Fondo). Nella descrizione del bonifico deve essere indicato il codice fiscale dell'aderente e la causale "XGSEP".
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto, la misura della contribuzione è definita liberamente.
3. L'assegnazione delle quote sulla posizione individuale dell'aderente avviene alla prima valorizzazione utile in cui lo stesso si è reso disponibile al Fondo.
4. Entro il termine annualmente previsto per l'invio della certificazione utile ai fini della dichiarazione dei redditi, il Fondo comunica all'aderente l'importo della contribuzione pervenuta nell'anno precedente.
5. Qualora l'aderente versi una contribuzione non dedotta dal proprio reddito imponibile, questo comunica il relativo ammontare al Fondo, sotto la propria responsabilità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 3 Spese a carico dell'aderente

A carico della posizione del lavoratore autonomo/parasubordinato gravano le spese dirette e indirette indicate nella Nota informativa del Fondo.